

173. — 1319, ind. II, Agosto 11. — c. 55. — Giustiniano Giustiniani eletto duca in Candia, dichiara al doge il prezzo dei cavalli da lui comperati per condurli seco.

174. — (1319?), ind. II, Settembre 10. — c. 60 t.^o — Iacopo di Pontecarale da Reggio vicario, e il comune di Firenze scrivono al doge. Più volte Firenze chiese risarcimento di 35 balle di panni bigelli tolte sul Po dai veneziani a Neri Corsini e a Dino Renucci da Firenze mentre andavano ad Ancona, nè mai l'ottenne. Gli eredi dei danneggiati chiedevano rappresaglie contro i veneziani; ma, stante l'amicizia fra i due stati, è mandato a Venezia Sandro Belli fattore di Nicola di Renuccio e di Piero Guglielmi tutore di Renieri, Naddo e Francesco pupilli, figli ed eredi di Dino suddetto. Domandano che fra 30 giorni sia fatta giustizia al detto fattore per 17 balle spettanti ai suoi mandanti. — Il latore Lapo di Buono detto Fazza farà fede della presentazione. Se non sarà fatta giustizia, si rilasceranno rappresaglie ai danneggiati.

Data a Firenze (v. n. 175).

175. — (1319?), ind. II, Settembre 10. — c. 61. — Lettera di Sacco de' Peruzzi ufficiale dell'Università dei mercanti di Firenze, de' cinque suoi consiglieri e dell'università stessa al doge, simile alla precedente (v. n. 221).

176. — (1319), Settembre 22. — c. 62. — Marco Michele veneziano annunzia (in dialetto) al doge la morte avvenuta in Messina di *Fiello Zeno*. Ai funerali intervennero il re e i grandi di Sicilia, ed esso scrivente e gli altri veneziani vi contribuirono del loro meglio. Loda il notaio ducale Nicoletto, per quanto fece in tale circostanza. Aggiunge che, non essendovi occasione diretta, il detto notaio verrà a Venezia per la via di Napoli, lasciando allo scrivente argenteria ed altro, che descrive, appartenente all'ambasciatore (al Zeno?).

177. — s. d., (1319, Settembre). — c. 57. — Dimande degli ambasciatori dell'imperatore di Costantinopoli al doge. Al giungere di un messo imperiale in Candia, sia data facoltà a tutti i sudditi imperiali abitanti colà di partirne e disporre dei loro beni come vorranno; che i veneziani, come finora, non vendano nell'impero il frumento che traggono dal mar nero, o, se ne ottengono permesso dall'imperatore, i compratori paghino l'imposta; gli ebrei veneziani possano nel territorio imperiale lavorare soltanto pelli e non cuoi; se non vogliono, vadano ad abitare nel terreno dato in Costantinopoli ai veneziani (v. n. 178).

178. — s. d., (1319, Settembre 27). — c. 58. — Risposta del doge agli ambasciatori dell'imperatore di Costantinopoli Giorgio Clida *dicheofilaca* dell'impero e Sevasto Andronico *jerachita* (v. n. 177). Prova non esser Venezia tenuta a dare la facoltà richiesta ai sudditi imperiali dimoranti in Candia. Chiede che l'imperatore paghi i 14000 perperi dovuti a Venezia in forza dei trattati (v. n. 172). Dimostra che, in virtù dei patti, i veneziani possono vendere in tutto l'impero il frumento che traggono dal mar nero, senza pagare alcun diritto, e domanda che ciò non sia im-